



COMUNICATO UFFICIALE N. 43 DATA PUBBLICAZIONE 09/03/2024

STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

## **1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

### **1.1. LE MANSIONI SPORTIVE EX ART. 25 D.LGS. N. 36 DEL 28 FEBBRAIO 2021 (DALLA CIRCOLARE N. 57 DELLA L.N.D.)**

(Dal C.U. n° 65 datato 7/03/2024 del Comitato Regionale P.V.A.- L.N.D.- S.G.S)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 57 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 20 – 2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.-

### **1.2. DECISIONI DEL TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING – SIG. CHRISTIAN COLI E SIG. ROSSANO MADEO (DALLA CIRCOLARE N. 58 DELLA L.N.D.)**

(Dal C.U. n° 65 datato 7/03/2024 del Comitato Regionale P.V.A.- L.N.D.- S.G.S)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 58 della Lega Nazionale Dilettanti contenente le decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping nei confronti dei sigg. Christian Coli e Rossano Madeo.

### **1.3. CERTIFICAZIONE UNICA 2024 – NOTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE – TERMINI DI SCADENZA – AGGIORNAMENTO DELLE ISTRUZIONI (DALLA CIRCOLARE N. 59 DELLA L.N.D.)**

(Dal C.U. n° 65 datato 7/03/2024 del Comitato Regionale P.V.A.- L.N.D.- S.G.S)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 59 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 21 – 2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.-

## **2. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**

### **Segreteria S.G.S.**

### **2.1. ATTIVITÀ ESORDIENTI UNDER 13 FAIR PLAY - ELITE S.S. 2023/2024**

(Dal C.U. n° 65 datato 7/03/2024 del Comitato Regionale P.V.A.- L.N.D.- S.G.S)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 96 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale inerente quanto indicato in oggetto.

Ad integrazione di quanto pubblicato sul comunicato ufficiale n. 42 del 7/12/2023 si confermano le date e le location della fase interprovinciale del Trofeo Under 13 Trofeo Elite.

Di seguito i 3 concentramenti con alcune delegazioni da definire:

05 APRILE 2024

campo sportivo G.Gaglione in Via Biella 10012 Bollengo (TO) inizio ore 17,30  
Girone A: Ivrea Banchette – Città di Cossato – AOSTA (da definire) – Juventus Spa

24 MARZO 2024

campo sportivo T. Tavano via Adamello SN Trino a Trino vercellese inizio ore 15,00  
- Girone B: Diavoletti Calcio – Sca Asti – NOVARA (da definire)– V.C.O (da definire)

24 MARZO 2024

Campo sportivo Via della Fornace, 1 bis, 12033 Moretta CN inizio ore 9,30  
Girone C: PINEROLO (da definire) – Fossano Calcio – Asti – Chisola Calcio

## **2.2. FAIR-PLAY – GREEN CARD ASSEGNATE**

(Dal C.U. n° 65 datato 7/03/2024 del Comitato Regionale P.V.A.- L.N.D.- S.G.S)

Il Coordinatore Federale regionale Luciano Loparco si complimenta con i seguenti giovani giocatori resisi protagonisti nell'ultima settimana di significativi gesti di fair-play e abilità tecnica, premiati con il cartellino verde "Green Card".

**DIEGO SCHIMENTI**

**Pulcini 2° anno**

**OLIMPIA SOLERO QUATTORDIO**

Ha dimostrato lealtà, correttezza e correttamente intrapreso lo spirito del calcio, quando dopo uno scontro di gioco ha serenamente abbracciato il giocatore avversario pacificando gli animi.

**GIRAUDO RICCARDO ERIK**

**Pulcini 2° anno**

**A.S.D. SAN GIACOMO CHIERI**

Per aver segnalato un calcio d'angolo in favore della squadra avversaria, non visto dall'arbitro.

**MAGLIO ALESSANDRO**

**Pulcini 2° anno**

**A.S.D. CHIERI**

Per aver dichiarato due falli di gioco commessi e non segnalati, a gioco in corso.

## **2.3. DEROGHE ALL'UTILIZZO DI GIOVANI CALCIATRICI PER L'ATTIVITÀ DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**

(Dal C.U. n° 65 datato 7/03/2024 del Comitato Regionale P.V.A.- L.N.D.- S.G.S)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 93 del 29/02/2024 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale riportante le deroghe concesse per la partecipazione delle giovani calciatrici ad attività miste, nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria.

# **CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE**

(Dal C.U. n° 65 datato 7/03/2024 del Comitato Regionale P.V.A.- L.N.D.- S.G.S)

Seduta del 1.3.2023

A cura del Componente Segretario rag. Lorenzo Grassone ed alla presenza del Rappresentante A.I.A. Sig. Vitiello Nicola, la Corte ha pronunciato le decisioni seguenti.

... omissis ...

**b) Ricorso della Società MDN Sport avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 39 del 22.02.2024 della Delegazione Provinciale di Torino, in relazione alla gara Crocetta – MDN Sport, disputata in data 18.02.2024, Campionato Terza Categoria girone B**

Con ricorso inviato in data 23.02.2024, la società MDN sport si duole del provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha omologato il risultato acquisito sul campo nonché ha comminato alla società Crocetta Calcio la sola ammenda pari ad euro 100 per l'errata compilazione della distinta di gara.

È difatti emerso dalla lettura degli atti ufficiali che la società Crocetta aveva portato in panchina 10 giocatori anziché 9. In tal modo contravvenendo alla disposizione relativa al numero di giocatori che si possono inserire in distinta.

Infrazione che aveva portato la società MDN a contestare l'omologazione della gara.

Infrazione tuttavia sanzionata dal GS con la mera ammenda in capo alla società Crocetta, senza incidere sul risultato del campo.

Nel ricorso si contesta l'omologazione del risultato acquisito sul campo lamentando come la decisione del GS non sia rispondente ai regolamenti nonché alla logica comune (si sostiene che a seguire la decisione contestata si potrebbero portare in panchina anche calciatori squalificati).

Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva quanto segue.

Erra la ricorrente nel ritenere la decisione assunta dal GS inosservante del disposto normativo.

In realtà il GS ha correttamente deciso di sanzionare con l'ammenda la società che ha inserito in distinta un numero di giocatori superiori al consentito.

Ed ha correttamente escluso ulteriori conseguenze in ordine all'omologazione del risultato sul campo ed all'invocata perdita della gara in capo alla società Crocetta.

Ed il provvedimento del GS, oltrechè rispettoso delle norme è altresì adeguatamente motivato posto che puntualizza come la sanzione della perdita della gara possa trovare applicazione nella sola ipotesi in cui la società *“sia ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento della gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione. Cosa che non si rileva nell'infrazione commessa dalla società Crocetta Calcio”*.

Ciò in stretta osservanza di preciso disposto normativo (art. 10 comma 7 CGS).

Difatti, come evidenziato nelle osservazioni avanzate dalla società Crocetta, l'inserimento in distinta di un ulteriore calciatore rispetto al consentito non ha avuto alcuna ricaduta sul regolare svolgimento della gara. Trattandosi di calciatore, infortunato, che si è accomodato in panchina senza trovare impiego alcuno sul terreno di gioco.

Ed il fatto di inserire in distinta e portare in panchina un calciatore infortunato non presenta profilo alcuno di irregolarità.

Per tali motivi la Corte Sportiva d'Appello,

RESPINGE

il reclamo della società MDN Sport con conseguente addebito alla ricorrente della tassa di reclamo che non risulta versata.

Il Componente Estensore  
(Avv. Fabrizio Bernardi)

Il Presidente  
(Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

---

Publicato in Torino in data **9 Marzo 2024**

**IL SEGRETARIO**  
Vanda SUMIN

**IL DELEGATO PROVINCIALE**  
Giovanni SPINA